



FRONTESPIZIO DETERMINAZIONE

AOO: DA
REGISTRO: Determinazione
NUMERO: 0000302
DATA: 11/10/2017 15:43
OGGETTO: CONFERIMENTO DI INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA AI SENSI DELL'AVVISO RIF. PROT. N. 8914 DEL 15.09.2017, ALLA DOTT.SSA MONICA COSENTINO, DA ESPLETARSI PRESSO LA SC LABORATORIO DI TECNOLOGIA MEDICA DELL'ENTE. PERIODO MESI 24. COMPENSO LORDO € 36.048,90 – COSTO TOTALE € 47.772,00.

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Pierpaola D'Alessandro

DIRETTORE DI:

Amministrazione della Ricerca

CLASSIFICAZIONI:

- [03-04]

DESTINATARI:

- Collegio sindacale
- Amministrazione della Ricerca
- Servizio Prevenzione e Protezione
- Laboratorio di Tecnologia Medica

DOCUMENTI:

File	Hash
DETE0000302_2017_determina_firma ta.pdf	43FC0D6DC118287713A2DCCA57C0578B40C96E25895F279257034CCCCA735621
DETE0000302_2017_Allegato1:	E981E9E4C0BEA5080D4744D2EFF49142A64F417C08E2087BA72CFD435EA2477F



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



Amministrazione della Ricerca

DETERMINAZIONE

OGGETTO: CONFERIMENTO DI INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA AI SENSI DELL'AVVISO RIF. PROT. N. 8914 DEL 15.09.2017, ALLA DOTT.SSA MONICA COSENTINO, DA ESPLETARSI PRESSO LA SC LABORATORIO DI TECNOLOGIA MEDICA DELL'ENTE. PERIODO MESI 24. COMPENSO LORDO € 36.048,90 – COSTO TOTALE € 47.772,00.

IL DIRETTORE

premessato che:

- con deliberazione n. 237 del 30 ottobre 2015, esecutiva ai sensi di legge, il Direttore Generale ha conferito la direzione della Struttura Complessa "Amministrazione della Ricerca" alla Dott.ssa Pierpaola D'Alessandro, Dirigente Amministrativo con incarico a tempo determinato ai sensi dell'art. 15 septies, comma 2 del D. Lg. N. 502/1992 e smi, a far data dal 1° novembre 2015;
- richiamata la deliberazione n. 287 del 21 dicembre 2016, con la quale sono state confermate le deleghe assegnate con deliberazione 199 del 1^ agosto 2016, per consentire la prosecuzione delle attività fino ad eventuale successiva verifica e/o modifica in coerenza con le scelte organizzative della nuova direzione, ed in base alla quale il contratto verrà sottoscritto dalla Dott.ssa Pierpaola D'Alessandro, Direttore della SC Amministrazione della Ricerca;

considerato che l'argomento del presente atto rientra nelle fattispecie sopra richiamate;

precisato che la responsabile della stesura dell'atto è la Dott.ssa Silvia Corvinelli, reperibile, per chiunque sia portatore di un interesse personale e concreto al provvedimento, al numero telefonico 051/6366097;

preso atto di quanto disposto dal Decreto Legislativo nr. 165 del 2001 e ss.mm.ii all'art. 7 comma 6;

richiamate:

- la deliberazione n. 580 del 24.11.2008, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto la "Regolamentazione dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa, dei contratti di ricerca e delle borse di studio IOR";



- la deliberazione n. 180 del 29.04.2014, esecutiva ai sensi di legge, con la quale il Direttore Generale ha preso atto della griglia di riferimento per l'attribuzione di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa nell'ambito della ricerca scientifica finalizzata/commissionata;
- la deliberazione n. 439 del 18.11.2014, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto il "Regolamento per la disciplina dei contratti di lavoro atipici", contenente all'art. 8 la specifica procedura comparativa, preliminare alla stipula di contratti di lavoro atipico, in relazione all'attività di ricerca scientifica;
- Legge nr. 124/2015 (Legge "Madia" e relativi decreti attuativi attualmente vigenti);

in primo luogo

premesse che con **separati atti amministrativi**, tutti esecutivi ai sensi di legge, sono state autorizzate prestazioni conto terzi che la SC Laboratorio di Tecnologia Medica dell'Ente ha eseguito in favore di diverse Ditte committenti, i cui proventi sono stati convogliati nel Progetto n. 6646;

in secondo luogo

vista la lettera del 05.10.2017 con la quale, ai sensi del citato Regolamento approvato con Deliberazione nr. 439 del 2014, il dott. Aldo Toni, sotto la propria responsabilità, **dichiara**:

1.

di aver accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno dell'Istituto, tramite le opportune analisi organizzative nell'ambito della Unità Operativa/ Dipartimento e in ambito aziendale, volte a verificare l'impossibilità di far fronte, con il personale in servizio ovvero acquisito secondo le ordinarie forme di reclutamento, alle esigenze rappresentate nella lettera del 06.09.2017;

2.

che, in data 15.09.2017, è stato pubblicato sul sito internet istituzionale www.ior.it - sez. Lavora con noi – Bandi lavoro autonomo, dell'Avviso di espletamento di procedura comparativa prot. n. 8914 del 15.09.2017 per:

ESIGENZE TEMPORANEE A CUI NON È POSSIBILE FAR FRONTE CON PERSONALE IN SERVIZIO: implementazione e analisi dei dati contenuti nella banca dati RIPO nell'ambito dell'omonimo progetto (Responsabile del progetto: Dr. Aldo Toni).

PROGETTO: *"implementazione e analisi dei dati contenuti nella banca dati RIPO"* – Codice PRWeb: 6646. (Responsabile del progetto: Dr. Aldo Toni) .

Profilo professionale richiesto: *titoli di studio:* Laurea triennale in Scienze Statistiche; *esperienze professionali:* esperienza documentata in data entry e verifiche dei dati inseriti e gestione dei data-base con



particolare riferimento all'ambito sanitario; *altre competenze richieste*: buona conoscenza della lingua inglese, buona conoscenza del software SAS (Statistical Analysis System) e dei principali software utilizzati nell'ambito dell'analisi statistica; *Area albo collaboratori*: Area 12 Economica e Statistica.

NATURA GIURIDICA DELLA PRESTAZIONE: collaborazione coordinata e continuativa.

OGGETTO DELLA PRESTAZIONE: il collaboratore si dovrà occupare dell'inserimento dati nella banca dati RIPO, della verifica della correttezza degli inserimenti, anche attraverso il confronto con altre banche dati sanitarie e delle elaborazioni statistiche di base e di media complessità.

DECORRENZA E DURATA DEL PERIODO CONTRATTUALE: La collaborazione avrà durata di 24 mesi. La data di decorrenza sarà indicata nel contratto. Il collaboratore è tenuto, prima della sottoscrizione del contratto stesso, a consegnare alla SC Amministrazione della Ricerca tutta la documentazione necessaria alla formalizzazione dello stesso.

Costo totale (comprensivo di compenso lordo collaboratore e oneri previdenziali e fiscali a carico dell'Ente): € 47.772,00

LUOGO E modalità DI SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE: La prestazione sarà svolta presso la SC Laboratorio di Tecnologia Medica dell'Ente. Il regolare svolgimento della prestazione sarà verificato tramite verifica periodica sul data base condotta dal Responsabile e redazione di una relazione finale scritta da presentare prima della conclusione dell'incarico.

Nel contratto che verrà stipulato con l'Istituto Ortopedico Rizzoli, il Collaboratore si impegnerà ad astenersi dallo stipulare con terzi contratti di ricerca - quale dipendente, consulente o in qualsiasi altra forma (parasubordinato o autonomo) occasionalmente e saltuariamente, con o senza vincoli di subordinazione, con o senza retribuzione o profitto - esercitando l'attività oggetto del presente contratto esclusivamente a favore dell'Istituto Ortopedico Rizzoli. Tale obbligo vale per tutta la durata del presente contratto a partire dalla sua sottoscrizione e su tutto il territorio italiano.

responsabile e referente per l'attività: Responsabile della SC Laboratorio di Tecnologia Medica dell'Ente o persona da lui delegata.

budget: progetto codice PRWeb 6646 .

3.

che è stata espletata la valutazione comparativa dei curricula delle candidature pervenute entro la data di scadenza dell'Avviso di cui sopra, con Verbale del 05.10.2017 da cui risulta che il **candidato valutato idoneo** allo svolgimento dell'incarico in oggetto è:

DOTT.SSA MONICA COSENTINO, nata il 18.08.1984 a Roma (RM), C.F.CSNMNC84M58H501G, in possesso di Laurea triennale in Scienze Statistiche conseguita in data 16.12.2015 presso l'Università degli Studi di Bologna;



4.

richiede alla SC Amministrazione della Ricerca di procedere all'attribuzione di 1 contratto di lavoro atipico (collaborazione coordinata e continuativa), così come dall'Avviso di cui sopra, alla dott.ssa Monica Cosentino.

5.

si impegna a far rispettare nei confronti del collaboratore le seguenti condizioni: assenza di vincolo di subordinazione; assenza di orario di lavoro predeterminato; non inserimento funzionale nella struttura organizzativa dell'Istituto; autonomia organizzativa per il raggiungimento del risultato richiesto.

in terzo luogo

preso atto che la documentazione relativa alla presente procedura comparativa è agli atti della SC Amministrazione della Ricerca;

infine

considerato che la spesa del presente incarico di collaborazione coordinata e continuativa comprende:

Costo totale € 47.772,00

Di cui

-compenso lordo stimato (comprensivo degli oneri fiscali e previdenziali a carico del collaboratore vigenti in relazione al periodo contrattuale) € 36.048,90

- acquisito il parere favorevole del Direttore Scientifico dell'Ente ,

Determina

richiamate le premesse integralmente,

1.

di approvare il contratto, allegato alla presente, al collaboratore:



DOTT.SSA MONICA COSENTINO, nata il 18.08.1984 a Roma (RM), C.F.CSNMNC84M58H501G, in possesso di Laurea triennale in Scienze Statistiche conseguita in data 16.12.2015 presso l'Università degli Studi di Bologna;

2.

di dare atto che il costo complessivo di **Euro 47.772,00** derivante dal presente provvedimento, troverà regolare contabilizzazione nei rispettivi conti economici di Bilancio:

n. **81 60 20 02** "Collaborazioni coordinate e continuative non Sanitarie", per Euro 44.707,84;

n. **85 10 05 20** "IRAP Co.co.co. non Sanitari", per Euro 3.064,16;

3.

di autorizzare il Servizio Unico Metropolitan Contabilità e Finanza a provvedere al pagamento della somma sopraindicata, previa liquidazione della spesa da effettuarsi a cura del Servizio competente;

4.

di dare atto ad ogni conseguente effetto che ai sensi dell'art. 7, comma 6, 2° capoverso, del d.lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 46 della legge 133 del 6 agosto 2008, sul dirigente coordinatore dell'attività di ricerca, ricade la responsabilità amministrativa che deriva dal ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o dall'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati.

5.

di demandare al Servizio Unificato Prevenzione e Protezione il compito di fornire al professionista dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente e sulle misure di prevenzione ed emergenza, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2001 e ss.mm.ii.

6.

di regolamentare la collaborazione coordinata e continuativa in questione in apposito contratto individuale la cui sottoscrizione - per l'Istituto Ortopedico Rizzoli - è in capo alla Dott.ssa Pierpaola D'Alessandro, Direttore della SC Amministrazione della Ricerca, come da deliberazione n. 199 del 1^a agosto 2016 citata in premessa;

7.

di disporre che il nominativo del collaboratore, l'oggetto dell'incarico affidato, la durata e il compenso erogato verrà altresì pubblicato nel sito web istituzionale, ai sensi dell'art. 3 comma 18 della Legge nr. 244/2007 e del Decreto Legislativo n.33/2013


8.

di procedere a dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, stante la necessità di dare corso agli adempimenti conseguenti;



Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90:
Pierpaola D'Alessandro

Firmato digitalmente da:
Pierpaola D'Alessandro



Allegato 1

PER IL COLLABORATORE

CON IL PRESENTE CONTRATTO REDATTO IN DUE ORIGINALI

Premesso:

- che con *determinazione n. del* , esecutiva ai sensi di legge, questa Amministrazione, a conclusione della procedura comparativa di cui all'Avviso Rif. prot n. 8914 del 15.09.2017 ha **autorizzato l'attribuzione di incarico di collaborazione coordinata e continuativa a:**

DOTT.SSA MONICA COSENTINO, nata il 18.08.1984 a Roma (RM), C.F.CSNMNC84M58H501G, in possesso di Laurea triennale in Scienze Statistiche conseguita in data 16.12.2015 presso l'Università degli Studi di Bologna,

nell'ambito del progetto *"Implementazione e analisi dei dati contenuti nella banca dati RIPO"* (Responsabile del progetto dott. Aldo Toni)

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante del presente atto. Le parti si danno reciprocamente atto che viene tra loro stipulato, ai sensi degli artt. 2222 c.c. e seguenti, un contratto di collaborazione coordinata e continuativa consistente nello svolgimento di un'attività straordinaria e temporanea.

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

TRA

L' **Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna** Codice Fiscale e Partita IVA n. 00302030374 con sede legale in Bologna (Italia), Via di Barbiano n. 1/10, CAP 40136 Bologna - BO (di seguito "IOR"), nella persona della Dott.ssa Pierpaola D'Alessandro, nata a Pisticci (MT) il 29.06.1972, Direttore della SC Amministrazione della Ricerca, delegata alla sottoscrizione del presente atto in virtù della Deliberazione nr. 199 dell'01.08.2016,

E


DOTT.SSA MONICA COSENTINO, nata il 18.08.1984 a Roma (RM), C.F.CSNMNC84M58H501G, in possesso di Laurea triennale in Scienze Statistiche conseguita in data 16.12.2015 presso l'Università degli Studi di Bologna (di seguito denominato il **COLLABORATORE**)

Art. 1 OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

Il Collaboratore si impegna a svolgere, per conto di IOR, un incarico di collaborazione coordinata e continuativa avente ad **oggetto**: il collaboratore si dovrà occupare dell'inserimento dati nella banca dati RIPO, della verifica della correttezza degli inserimenti, anche attraverso il confronto con altre banche dati sanitarie e delle elaborazioni statistiche di base e di media complessità.

Art. 2 DURATA E DECORRENZA

La collaborazione avrà durata di 24 mesi e decorrerà dal _____ fino al _____.



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA - ROMAGNA**

Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico



Il collaboratore è tenuto, prima della sottoscrizione del presente contratto, a consegnare alla SC Amministrazione della Ricerca tutta la documentazione necessaria alla formalizzazione dello stesso.

Alla scadenza del termine fissato il contratto si considera risolto a pieno diritto senza obbligo di preavviso. È espressamente esclusa ogni tacita proroga. Eventuali patti contrari successivi alla presente scrittura saranno nulli, se non concordati in forma scritta.

Art. 3 LUOGO DI SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE

La collaborazione dovrà essere prestata presso la SC Laboratorio di Tecnologia Medica dell'Ente.

Art. 4 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE

Le prestazioni oggetto del presente contratto devono essere svolte personalmente e direttamente dal Collaboratore, che potrà utilizzare strumenti e materiali in possesso dell'Ente nel rispetto del vincolo di non subordinazione e nell'osservanza del principio di coordinamento con l'attività, gli obiettivi e l'organizzazione della SC Laboratorio di Tecnologia Medica dell'Ente, in relazione al progetto di ricerca di cui in premessa. È esclusa ogni forma di dipendenza gerarchica.

Il regolare svolgimento della prestazione sarà verificato tramite verifica periodica sul data base condotta dal Responsabile e redazione di una relazione finale scritta da presentare prima della conclusione dell'incarico.

Il **Responsabile** della SC Laboratorio di Tecnologia Medica dell'Ente o persona da lui delegata, dovrà verificare ed attestare l'avvenuta esecuzione della prestazione e, periodicamente, l'andamento della collaborazione.

Art. 5 COMPENSO

In relazione al presente contratto, IOR si impegna a corrispondere al Collaboratore un compenso di **€ 36.048,90 complessivo per l'intero periodo**, al lordo delle trattenute previdenziali e fiscali a carico del Collaboratore stesso vigenti in relazione al periodo contrattuale, che verrà liquidato in rate mensili posticipate, fatto salvo il caso in cui vi sia comunicazione da parte del Responsabile di cui all'art.4 che attesti la non regolare esecuzione delle attività oggetto del presente contratto. Il trattamento fiscale di tale reddito è quello previsto dall'art. 50, lettera c-bis) del D.P.R. 917/86.

Art. 6 RIMBORSI SPESE

Nessun rimborso verrà riconosciuto al Collaboratore per lo svolgimento del presente incarico, salvo eventuali rimborsi per viaggi o trasferte, autorizzate ai sensi del vigente "Regolamento delle missioni, delle trasferte e relativo rimborso spese", approvato con Deliberazione n. 265 del 09 luglio 2014, al quale si rimanda, e comunque nel rispetto dei vincoli di rendicontazione del Progetto di cui al presente contratto e della normativa fiscale vigente.


Art. 7 COPERTURA ASSICURATIVA

Il Collaboratore viene assicurato contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali per effetto dell'estensione dell'obbligo assicurativo all'INAIL dei lavoratori parasubordinati, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 38/2000.

Qualora la sua posizione fiscale e/o previdenziale dovesse mutare, il Collaboratore si impegna a darne immediata comunicazione a IOR, affinché IOR possa procedere ad un conforme inquadramento fiscale e previdenziale.

Art. 8 ASSENZE, INFORTUNI E MALATTIE

Ai titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, la cui prestazione è legata alla presenza presso la sede dell'Ente, ai sensi dell'art. 5 del "Regolamentazione dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa, dei contratti di ricerca e delle borse di studio IOR" (approvato con Deliberazione IOR nr. 580 del 24.11.2008 – d'ora in avanti "Regolamento del 2008"), è riconosciuto un periodo di assenza commisurato a 30 giorni lavorativi all'anno da riportare in relazione alla durata del contratto e delle giornate di prestazione, per permettere il recupero psico-fisico. Tale assenza non comporta la sospensione del contratto né determina la riduzione del corrispettivo pattuito. Tali assenze verranno previamente



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA - ROMAGNA**

Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico



concordate con il Responsabile di cui all'art. 4, che dovrà facilitarne il godimento e ne terrà il relativo conteggio.

In caso di malattia, ai sensi dell'art. 7 del citato *Regolamento del 2008*, valgono le disposizioni definite nella circolare INPS n. 76 del 2007 applicativa dell'art. 1, comma 788, della legge n. 296/06. In caso di assenza causata da malattia il compenso non viene sospeso.

Al Collaboratore, svolgendo la propria attività presso l'Istituto Ortopedico Rizzoli, vengono applicate le norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, le norme di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e le norme sul processo del lavoro, nonché le condizioni di pari opportunità tra donne e uomini ed ogni altra norma a tutela della dignità dei collaboratori. Per tutti i lavoratori con rapporto atipico è attuata la copertura assicurativa verso terzi, escluso dolo o colpa grave.

In caso di infortunio sul lavoro/malattia professionale si applica l'art. 7 del citato *Regolamento del 2008*. Eventuali infortuni dovranno essere tempestivamente comunicati, in quanto la relativa denuncia deve pervenire all'INAIL entro 48 ore dall'evento.

Si estendono agli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa le norme in materia di tutela della maternità di cui al D.Lgs. 151/2001 per quanto attiene all'interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza, si rimanda a quanto previsto dall'art. 8 del citato *Regolamento del 2008*. La collaboratrice avrà l'obbligo di comunicare entro i termini stabiliti dalla normativa alla SC Amministrazione della Ricerca lo stato di gravidanza tramite l'inoltro del certificato medico attestante la data presunta del parto, consentendo a IOR di sospendere il rapporto di collaborazione.

Art. 9 OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modificazioni, il Collaboratore dovrà osservare le disposizioni normative vigenti nel pieno rispetto della riservatezza e confidenzialità dei dati venuti a sua conoscenza.

Ai sensi dell'art. 14 del citato *Regolamento del 2008*, qualora il Collaboratore svolga la sua attività a favore di più committenti, non deve svolgere attività in concorrenza con IOR né, in ogni caso, diffondere notizie e apprezzamenti attinenti ai programmi e alla organizzazione di esso, né compiere, in qualsiasi modo, atti in pregiudizio delle attività dell'Ente. La verifica in ordine alla situazione di potenziale concorrenza sarà effettuata da IOR anche mediante richiesta di informazioni preventive circa l'esistenza di altro rapporto contrattuale.

Art. 10 CONFLITTO DI INTERESSE

Ai fini e per gli effetti dell'art. 15 c. 1 lett. c) d.lgs. 33/2013 il Collaboratore si impegna a comunicare eventuali incarichi o cariche attribuitigli da Enti privati finanziati dalle pubbliche amministrazioni nonché le eventuali attività o rapporti professionali svolti presso altre strutture che dovessero modificare quanto dichiarato in sede di stipula del presente contratto.

Il Collaboratore si impegna a non assumere incarichi incompatibili con quello oggetto del presente contratto.


Art. 11 NORME DI COMPORTAMENTO

Con la presente il Collaboratore si impegna ad osservare gli obblighi di condotta di cui al DPR n. 62 del 2013 ("Codice di Comportamento dei pubblici Dipendenti"), per quanto compatibili, e al "Codice di Comportamento dell'Istituto Ortopedico Rizzoli" approvato nell'ambito del Piano per la Prevenzione della Corruzione dell'Istituto Ortopedico Rizzoli 2017-2019 (Deliberazione n. 12 del 31 gennaio 2017) presente sul sito aziendale nella sezione Amministrazione Trasparente, pena la risoluzione del contratto.

Per quanto attiene l'utilizzo di: internet, posta elettronica, attrezzature informatiche e rete interna dell'Ente, vale quanto previsto con la deliberazione n. 521 dell'11 settembre 2009.

Il Collaboratore è tenuto a rispettare le direttive ed i regolamenti dell'Ente ospitante anche per quanto attiene la sicurezza e la prevenzione e dovrà recarsi presso il Servizio Unificato Prevenzione e Protezione di IOR (tel. n. 051/ 63 66 535), per ricevere le necessarie informazioni.

Le invenzioni i modelli di utilità e quanto, suscettibile di tutela, può emergere nell'ambito dell'attività di ricerca effettuata dal Collaboratore presso IOR, sono disciplinati secondo quanto previsto dal Codice della Proprietà Industriale (D.Lgs. nr. 30 del 2005) e dall'apposito Regolamento Aziendale di cui alla deliberazione n. 701



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA - ROMAGNA**

Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico



del 24 dicembre 2009, fermo restando che il lavoro svolto e le eventuali invenzioni o scoperte che si verifichino nell'ambito dell'attività oggetto della collaborazione sono di esclusiva proprietà di IOR.

Eventuali pubblicazioni utilizzando i dati della ricerca o del progetto di ricerca afferente al presente contratto, se a firma esclusiva del titolare di incarico di collaborazione coordinata e continuativa o comunque di soggetti non strutturati, dovranno essere autorizzate per la stampa dall'Amministrazione dell'Ente e dovranno riportare il riferimento a progetto/ricerca e, se richiesto dalle regole del Progetto, all'Ente finanziatore.

Nel caso in cui il Collaboratore sia citato in pubblicazioni scientifiche in qualità di autore o coautore, dovrà risultare l'indicazione del rapporto esistente con l'Istituto.

Il Collaboratore si impegna a rispettare tutte le disposizioni sopra indicate e riportate nel prospetto riepilogativo consegnatogli dagli operatori della SC Amministrazione della Ricerca, da lui sottoscritto, di cui dichiara di aver preso visione.

ART. 12 CLAUSOLA DI ESCLUSIVA

Per tutta la durata del presente contratto, il Collaboratore si impegna ad astenersi dallo stipulare con terzi contratti di ricerca - quale dipendente, consulente o in qualsiasi altra forma (parasubordinato o autonomo) occasionalmente e saltuariamente, con o senza vincoli di subordinazione, con o senza retribuzione o profitto - esercitando l'attività oggetto del presente contratto esclusivamente a favore dell'Istituto Ortopedico Rizzoli. Tale obbligo vale per tutta la durata del presente contratto a partire dalla sua sottoscrizione e su tutto il territorio italiano.

Art. 13 NATURA DEL RAPPORTO

La prestazione professionale è sottratta da ogni vincolo di subordinazione e per i patti non espressamente contemplati nel presente contratto, si rinvia agli art. 2222 del Codice Civile e seguenti, secondo i quali il soggetto si obbliga dietro corrispettivo senza vincolo di subordinazione, ad eseguire un servizio o un'opera nei confronti del committente con lavoro prevalentemente proprio. Dal presente contratto è escluso che possano sorgere pretese giuridiche e/o economiche diverse da quelle ivi previste. In particolare è esclusa la possibilità che si instauri un rapporto di lavoro subordinato.

In relazione alla prestazione professionale in oggetto si rimanda inoltre alla Legge nr. 124/2015 (Legge "Madia" e relativi decreti attuativi attualmente vigenti).

Art. 14 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO


Ciascuna delle parti può recedere anticipatamente dal contratto anche prima della scadenza del termine finale per impossibilità sopravvenuta della prestazione oggetto del contratto.

Ciascuna delle parti, previa motivata comunicazione, può recedere dal contratto di collaborazione coordinata e continuativa nei casi e con le modalità previste dalle disposizioni del codice civile, dando un preavviso minimo di n. 30 giorni. In caso di mancato rispetto di detto termine, la parte inadempiente dovrà corrispondere all'altra parte un importo pari ai mancati giorni di preavviso.

La corresponsione del compenso cesserà nel caso in cui il progetto di ricerca, nel quale si inserisce la attività del Collaboratore, subisca una interruzione.

Il presente contratto deve intendersi del pari immediatamente risolto, senza alcun onere da parte di IOR:

1. nel caso di inadempienza alle obbligazioni di cui agli artt. 9, 10 e 11 così come nel caso specifico di violazione degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento citato all'art. 11;
2. nel caso in cui il Responsabile dell'attività di ricerca di cui all'art. 4 segnali il mancato raggiungimento degli obiettivi stabiliti e/o il mancato svolgimento dell'attività assegnata;
3. nel caso in cui l'incarico affidato al Collaboratore ed il relativo progetto fossero incompatibili con altri impegni da egli successivamente assunti (nel qual caso lo stesso si impegna a darne tempestiva notizia a IOR), o comunque nel caso in cui intervengano circostanze obiettive atte a far venire meno il rapporto fiduciario instaurato;
4. nel caso in cui il finanziamento del progetto di ricerca a cui è legata la prestazione venga meno.



Art. 15 ISCRIZIONI OBBLIGATORIE

È prevista l'iscrizione obbligatoria agli Enti Previdenziali e/o assistenziali di riferimento, in base alla posizione del Collaboratore stesso, come previsto dalla normativa vigente.

Al Collaboratore verrà applicato un trattamento fiscale, previdenziale e contributivo basato su quanto da questi autocertificato alla SC Amministrazione della Ricerca in sede di conferimento del presente incarico, con l'obbligo di comunicare qualsiasi variazione in merito nel corso del rapporto contrattuale. IOR declina ogni responsabilità in merito a tali dichiarazioni.

Art. 16 REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO E IMPOSTA DI BOLLO

Le parti concordano di procedere alla registrazione del presente contratto solo in caso d'uso, in conformità di quanto previsto dall'art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 131/1986, con oneri a carico del Collaboratore.

Il contratto è esente da bollo in modo assoluto ai sensi dell'art. 42 tariffa allegato B Dpr. nr. 642/1972, in quanto concluso per corrispondenza.

Art. 17 NORME TRANSITORIE E FINALI

Nel caso di controversia il Collaboratore dovrà preliminarmente provare l'esatto adempimento delle prestazioni per le quali agisce. Il Foro competente in via esclusiva è il foro di Bologna. Per quanto non specificatamente indicato nel presente contratto, si fa espresso riferimento alla nome vigenti e atto si richiama l'accordo integrativo aziendale di cui al citato *Regolamento del 2008*, di cui il Collaboratore dichiara di aver preso visione, ai sensi dell'art. 9.

Eventuali patti contrari successivi alla presente scrittura saranno nulli se non concordati in forma scritta.

Eventuali errori materiali nella stesura della presente potranno essere opposti da parte di IOR anche se non riconoscibili dal Collaboratore.

Bologna, _____

Luogo e data

Bologna, _____

Luogo e data

ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI

Dr.ssa Pierpaola D'Alessandro


Direttore della SC Amministrazione della ricerca

Il Collaboratore

Dr.ssa Serena Pollino

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile il sottoscritto Collaboratore dichiara di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli:

- Art. 1 – Oggetto della prestazione
- Art. 2 – Durata e decorrenza
- Art. 5 – Compenso
- Art. 6 – Rimborsi spese
- Art. 9 – Obbligo di riservatezza
- art. 10 – Conflitto di interesse
- art. 11 – Norme di Comportamento
- art. 12 - Clausola di esclusiva
- art. 13 – Natura del rapporto
- art. 14 – Risoluzione del contratto



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA - ROMAGNA**
Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico



Bologna, _____


Luogo e data

Bologna, _____

Luogo e data

ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI
Dr.ssa Pierpaola D'Alessandro
Direttore della SC Amministrazione della ricerca

Il Collaboratore
Dr.ssa Serena Pollino



Allegato 2

DA RESTITUIRE A IOR

CON IL PRESENTE CONTRATTO REDATTO IN DUE ORIGINALI

Premesso:

- che con *determinazione n. del* , esecutiva ai sensi di legge, questa Amministrazione, a conclusione della procedura comparativa di cui all'Avviso Rif. prot n. 8914 del 15.09.2017 ha **autorizzato l'attribuzione di incarico di collaborazione coordinata e continuativa a:**

DOTT.SSA MONICA COSENTINO, nata il 18.08.1984 a Roma (RM), C.F.CSNMNC84M58H501G, in possesso di Laurea triennale in Scienze Statistiche conseguita in data 16.12.2015 presso l'Università degli Studi di Bologna,

nell'ambito del progetto *"Implementazione e analisi dei dati contenuti nella banca dati RIPO"* (Responsabile del progetto dott. Aldo Toni)

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante del presente atto. Le parti si danno reciprocamente atto che viene tra loro stipulato, ai sensi degli artt. 2222 c.c. e seguenti, un contratto di collaborazione coordinata e continuativa consistente nello svolgimento di un'attività straordinaria e temporanea.

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

TRA

L' **Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna** Codice Fiscale e Partita IVA n. 00302030374 con sede legale in Bologna (Italia), Via di Barbiano n. 1/10, CAP 40136 Bologna - BO (di seguito "IOR"), nella persona della Dott.ssa Pierpaola D'Alessandro, nata a Pisticci (MT) il 29.06.1972, Direttore della SC Amministrazione della Ricerca, delegata alla sottoscrizione del presente atto in virtù della Deliberazione nr. 199 dell'01.08.2016,

E

DOTT.SSA MONICA COSENTINO, nata il 18.08.1984 a Roma (RM), C.F.CSNMNC84M58H501G, in possesso di Laurea triennale in Scienze Statistiche conseguita in data 16.12.2015 presso l'Università degli Studi di Bologna (di seguito denominato il **COLLABORATORE**)


Art. 1 OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

Il Collaboratore si impegna a svolgere, per conto di IOR, un incarico di collaborazione coordinata e continuativa avente ad **oggetto**: il collaboratore si dovrà occupare dell'inserimento dati nella banca dati RIPO, della verifica della correttezza degli inserimenti, anche attraverso il confronto con altre banche dati sanitarie e delle elaborazioni statistiche di base e di media complessità.

Art. 2 DURATA E DECORRENZA

La collaborazione avrà durata di 24 mesi e decorrerà dal _____ fino al _____.

Il collaboratore è tenuto, prima della sottoscrizione del presente contratto, a consegnare alla SC Amministrazione della Ricerca tutta la documentazione necessaria alla formalizzazione dello stesso.



Alla scadenza del termine fissato il contratto si considera risolto a pieno diritto senza obbligo di preavviso. È espressamente esclusa ogni tacita proroga. Eventuali patti contrari successivi alla presente scrittura saranno nulli, se non concordati in forma scritta.

Art. 3 LUOGO DI SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE

La collaborazione dovrà essere prestata presso la SC Laboratorio di Tecnologia Medica dell'Ente.

Art. 4 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE

Le prestazioni oggetto del presente contratto devono essere svolte personalmente e direttamente dal Collaboratore, che potrà utilizzare strumenti e materiali in possesso dell'Ente nel rispetto del vincolo di non subordinazione e nell'osservanza del principio di coordinamento con l'attività, gli obiettivi e l'organizzazione della SC Laboratorio di Tecnologia Medica dell'Ente, in relazione al progetto di ricerca di cui in premessa. È esclusa ogni forma di dipendenza gerarchica.

Il regolare svolgimento della prestazione sarà verificato tramite verifica periodica sul data base condotta dal Responsabile e redazione di una relazione finale scritta da presentare prima della conclusione dell'incarico.

Il **Responsabile** della SC Laboratorio di Tecnologia Medica dell'Ente o persona da lui delegata, dovrà verificare ed attestare l'avvenuta esecuzione della prestazione e, periodicamente, l'andamento della collaborazione.

Art. 5 COMPENSO

In relazione al presente contratto, IOR si impegna a corrispondere al Collaboratore un compenso di **€ 36.048,90 complessivo per l'intero periodo**, al lordo delle trattenute previdenziali e fiscali a carico del Collaboratore stesso vigenti in relazione al periodo contrattuale, che verrà liquidato in rate mensili posticipate, fatto salvo il caso in cui vi sia comunicazione da parte del Responsabile di cui all'art.4 che attesti la non regolare esecuzione delle attività oggetto del presente contratto. Il trattamento fiscale di tale reddito è quello previsto dall'art. 50, lettera c-bis) del D.P.R. 917/86.

Art. 6 RIMBORSI SPESE

Nessun rimborso verrà riconosciuto al Collaboratore per lo svolgimento del presente incarico, salvo eventuali rimborsi per viaggi o trasferte, autorizzate ai sensi del vigente "Regolamento delle missioni, delle trasferte e relativo rimborso spese", approvato con Deliberazione n. 265 del 09 luglio 2014, al quale si rimanda, e comunque nel rispetto dei vincoli di rendicontazione del Progetto di cui al presente contratto e della normativa fiscale vigente.


Art. 7 COPERTURA ASSICURATIVA

Il Collaboratore viene assicurato contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali per effetto dell'estensione dell'obbligo assicurativo all'INAIL dei lavoratori parasubordinati, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 38/2000.

Qualora la sua posizione fiscale e/o previdenziale dovesse mutare, il Collaboratore si impegna a darne immediata comunicazione a IOR, affinché IOR possa procedere ad un conforme inquadramento fiscale e previdenziale.

Art. 8 ASSENZE, INFORTUNI E MALATTIE

Ai titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, la cui prestazione è legata alla presenza presso la sede dell'Ente, ai sensi dell'art. 5 del "Regolamentazione dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa, dei contratti di ricerca e delle borse di studio IOR" (approvato con Deliberazione IOR nr. 580 del 24.11.2008 – d'ora in avanti "Regolamento del 2008"), è riconosciuto un periodo di assenza commisurato a 30 giorni lavorativi all'anno da riportare in relazione alla durata del contratto e delle giornate di prestazione, per permettere il recupero psico-fisico. Tale assenza non comporta la sospensione del contratto né determina la riduzione del corrispettivo pattuito. Tali assenze verranno previamente concordate con il Responsabile di cui all'art. 4, che dovrà facilitarne il godimento e ne terrà il relativo conteggio.



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA - ROMAGNA**

Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico



In caso di malattia, ai sensi dell'art. 7 del citato *Regolamento del 2008*, valgono le disposizioni definite nella circolare INPS n. 76 del 2007 applicativa dell'art. 1, comma 788, della legge n. 296/06. In caso di assenza causata da malattia il compenso non viene sospeso.

Al Collaboratore, svolgendo la propria attività presso l'Istituto Ortopedico Rizzoli, vengono applicate le norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, le norme di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e le norme sul processo del lavoro, nonché le condizioni di pari opportunità tra donne e uomini ed ogni altra norma a tutela della dignità dei collaboratori. Per tutti i lavoratori con rapporto atipico è attuata la copertura assicurativa verso terzi, escluso dolo o colpa grave.

In caso di infortunio sul lavoro/malattia professionale si applica l'art. 7 del citato *Regolamento del 2008*. Eventuali infortuni dovranno essere tempestivamente comunicati, in quanto la relativa denuncia deve pervenire all'INAIL entro 48 ore dall'evento.

Si estendono agli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa le norme in materia di tutela della maternità di cui al D.Lgs. 151/2001 per quanto attiene all'interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza, si rimanda a quanto previsto dall'art. 8 del citato *Regolamento del 2008*. La collaboratrice avrà l'obbligo di comunicare entro i termini stabiliti dalla normativa alla SC Amministrazione della Ricerca lo stato di gravidanza tramite l'inoltro del certificato medico attestante la data presunta del parto, consentendo a IOR di sospendere il rapporto di collaborazione.

Art. 9 OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modificazioni, il Collaboratore dovrà osservare le disposizioni normative vigenti nel pieno rispetto della riservatezza e confidenzialità dei dati venuti a sua conoscenza.

Ai sensi dell'art. 14 del citato *Regolamento del 2008*, qualora il Collaboratore svolga la sua attività a favore di più committenti, non deve svolgere attività in concorrenza con IOR né, in ogni caso, diffondere notizie e apprezzamenti attinenti ai programmi e alla organizzazione di esso, né compiere, in qualsiasi modo, atti in pregiudizio delle attività dell'Ente. La verifica in ordine alla situazione di potenziale concorrenza sarà effettuata da IOR anche mediante richiesta di informazioni preventive circa l'esistenza di altro rapporto contrattuale.

Art. 10 CONFLITTO DI INTERESSE

Ai fini e per gli effetti dell'art. 15 c. 1 lett. c) d.lgs. 33/2013 il Collaboratore si impegna a comunicare eventuali incarichi o cariche attribuitegli da Enti privati finanziati dalle pubbliche amministrazioni nonché le eventuali attività o rapporti professionali svolti presso altre strutture che dovessero modificare quanto dichiarato in sede di stipula del presente contratto.

Il Collaboratore si impegna a non assumere incarichi incompatibili con quello oggetto del presente contratto.


Art. 11 NORME DI COMPORTAMENTO

Con la presente il Collaboratore si impegna ad osservare gli obblighi di condotta di cui al DPR n. 62 del 2013 ("Codice di Comportamento dei pubblici Dipendenti"), per quanto compatibili, e al "Codice di Comportamento dell'Istituto Ortopedico Rizzoli" approvato nell'ambito del Piano per la Prevenzione della Corruzione dell'Istituto Ortopedico Rizzoli 2017-2019 (Deliberazione n. 12 del 31 gennaio 2017) presente sul sito aziendale nella sezione Amministrazione Trasparente, pena la risoluzione del contratto.

Per quanto attiene l'utilizzo di: internet, posta elettronica, attrezzature informatiche e rete interna dell'Ente, vale quanto previsto con la deliberazione n. 521 dell'11 settembre 2009.

Il Collaboratore è tenuto a rispettare le direttive ed i regolamenti dell'Ente ospitante anche per quanto attiene la sicurezza e la prevenzione e dovrà recarsi presso il Servizio Unificato Prevenzione e Protezione di IOR (tel. n. 051/ 63 66 535), per ricevere le necessarie informazioni.

Le invenzioni i modelli di utilità e quanto, suscettibile di tutela, può emergere nell'ambito dell'attività di ricerca effettuata dal Collaboratore presso IOR, sono disciplinati secondo quanto previsto dal Codice della Proprietà Industriale (D.Lgs. nr. 30 del 2005) e dall'apposito Regolamento Aziendale di cui alla deliberazione n. 701 del 24 dicembre 2009, fermo restando che il lavoro svolto e le eventuali invenzioni o scoperte che si verificano nell'ambito dell'attività oggetto della collaborazione sono di esclusiva proprietà di IOR.



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA - ROMAGNA**

Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico



Eventuali pubblicazioni utilizzando i dati della ricerca o del progetto di ricerca afferente al presente contratto, se a firma esclusiva del titolare di incarico di collaborazione coordinata e continuativa o comunque di soggetti non strutturati, dovranno essere autorizzate per la stampa dall'Amministrazione dell'Ente e dovranno riportare il riferimento a progetto/ricerca e, se richiesto dalle regole del Progetto, all'Ente finanziatore.

Nel caso in cui il Collaboratore sia citato in pubblicazioni scientifiche in qualità di autore o coautore, dovrà risultare l'indicazione del rapporto esistente con l'Istituto.

Il Collaboratore si impegna a rispettare tutte le disposizioni sopra indicate e riportate nel prospetto riepilogativo consegnatogli dagli operatori della SC Amministrazione della Ricerca, da lui sottoscritto, di cui dichiara di aver preso visione.

ART. 12 CLAUSOLA DI ESCLUSIVA

Per tutta la durata del presente contratto, il Collaboratore si impegna ad astenersi dallo stipulare con terzi contratti di ricerca - quale dipendente, consulente o in qualsiasi altra forma (parasubordinato o autonomo) occasionalmente e saltuariamente, con o senza vincoli di subordinazione, con o senza retribuzione o profitto - esercitando l'attività oggetto del presente contratto esclusivamente a favore dell'Istituto Ortopedico Rizzoli. Tale obbligo vale per tutta la durata del presente contratto a partire dalla sua sottoscrizione e su tutto il territorio italiano.

Art. 13 NATURA DEL RAPPORTO

La prestazione professionale è sottratta da ogni vincolo di subordinazione e per i patti non espressamente contemplati nel presente contratto, si rinvia agli art. 2222 del Codice Civile e seguenti, secondo i quali il soggetto si obbliga dietro corrispettivo senza vincolo di subordinazione, ad eseguire un servizio o un'opera nei confronti del committente con lavoro prevalentemente proprio. Dal presente contratto è escluso che possano sorgere pretese giuridiche e/o economiche diverse da quelle ivi previste. In particolare è esclusa la possibilità che si instauri un rapporto di lavoro subordinato.

In relazione alla prestazione professionale in oggetto si rimanda inoltre alla Legge nr. 124/2015 (Legge "Madia" e relativi decreti attuativi attualmente vigenti).

Art. 14 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Ciascuna delle parti può recedere anticipatamente dal contratto anche prima della scadenza del termine finale per impossibilità sopravvenuta della prestazione oggetto del contratto.

Ciascuna delle parti, previa motivata comunicazione, può recedere dal contratto di collaborazione coordinata e continuativa nei casi e con le modalità previste dalle disposizioni del codice civile, dando un preavviso minimo di n. 30 giorni. In caso di mancato rispetto di detto termine, la parte inadempiente dovrà corrispondere all'altra parte un importo pari ai mancati giorni di preavviso.


La corresponsione del compenso cesserà nel caso in cui il progetto di ricerca, nel quale si inserisce la attività del Collaboratore, subisca una interruzione.

Il presente contratto deve intendersi del pari immediatamente risolto, senza alcun onere da parte di IOR:

1. nel caso di inadempienza alle obbligazioni di cui agli artt. 9, 10 e 11 così come nel caso specifico di violazione degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento citato all'art. 11;
2. nel caso in cui il Responsabile dell'attività di ricerca di cui all'art. 4 segnali il mancato raggiungimento degli obiettivi stabiliti e/o il mancato svolgimento dell'attività assegnata;
5. nel caso in cui l'incarico affidato al Collaboratore ed il relativo progetto fossero incompatibili con altri impegni da egli successivamente assunti (nel qual caso lo stesso si impegna a darne tempestiva notizia a IOR), o comunque nel caso in cui intervengano circostanze obiettive atte a far venire meno il rapporto fiduciario instaurato;
6. nel caso in cui il finanziamento del progetto di ricerca a cui è legata la prestazione venga meno.

Art. 15 ISCRIZIONI OBBLIGATORIE

È prevista l'iscrizione obbligatoria agli Enti Previdenziali e/o assistenziali di riferimento, in base alla posizione del Collaboratore stesso, come previsto dalla normativa vigente.



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA - ROMAGNA**
Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico



Al Collaboratore verrà applicato un trattamento fiscale, previdenziale e contributivo basato su quanto da questi autocertificato alla SC Amministrazione della Ricerca in sede di conferimento del presente incarico, con l'obbligo di comunicare qualsiasi variazione in merito nel corso del rapporto contrattuale. IOR declina ogni responsabilità in merito a tali dichiarazioni.

Art. 16 REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO E IMPOSTA DI BOLLO

Le parti concordano di procedere alla registrazione del presente contratto solo in caso d'uso, in conformità di quanto previsto dall'art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 131/1986, con oneri a carico del Collaboratore. Il contratto è esente da bollo in modo assoluto ai sensi dell'art. 42 tariffa allegato B Dpr. nr. 642/1972, in quanto concluso per corrispondenza.

Art. 17 NORME TRANSITORIE E FINALI

Nel caso di controversia il Collaboratore dovrà preliminarmente provare l'esatto adempimento delle prestazioni per le quali agisce. Il Foro competente in via esclusiva è il foro di Bologna. Per quanto non specificatamente indicato nel presente contratto, si fa espresso riferimento alla nome vigenti e atto si richiama l'accordo integrativo aziendale di cui al citato *Regolamento del 2008*, di cui il Collaboratore dichiara di aver preso visione, ai sensi dell'art. 9.

Eventuali patti contrari successivi alla presente scrittura saranno nulli se non concordati in forma scritta. Eventuali errori materiali nella stesura della presente potranno essere opposti da parte di IOR anche se non riconoscibili dal Collaboratore.

Bologna, _____

Luogo e data

Bologna, _____


Luogo e data

ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI
Dr.ssa Pierpaola D'Alessandro
Direttore della SC Amministrazione della ricerca

Il Collaboratore
Dr.ssa Serena Pollino

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile il sottoscritto Collaboratore dichiara di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli:

- Art. 1 – Oggetto della prestazione
- Art. 2 – Durata e decorrenza
- Art. 5 – Compenso
- Art. 6 – Rimborsi spese
- Art. 9 – Obbligo di riservatezza
- art. 10 – Conflitto di interesse
- art. 11 – Norme di Comportamento
- art. 12 - Clausola di esclusiva
- art. 13 – Natura del rapporto
- art. 14 – Risoluzione del contratto



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA - ROMAGNA**
Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico



Bologna, _____

Luogo e data

Bologna, _____

Luogo e data

ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI
Dr.ssa Pierpaola D'Alessandro
Direttore della SC Amministrazione della ricerca

Il Collaboratore
Dr.ssa Serena Pollino
